Firmato digitalmente da
MARCELLO PORFIRI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
FORLI':80005580404

PREFETTURA U.T.G.
RAVENNA
22 GEN 2026
Dott. MARCELLO PORFIRI
NOTAIO IN CESENA
GABINETTO

REPERTORIO N.24.807 FASCICOLO N.14.625

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a:
CESENA
il 20/01/2026
al n. 368
Serie 1T
€ 556,00

Trascritto a:
FORLI'
il 20/01/2026
Art. 605
€ 290,00

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di dicembre.

In Cesena, nel mio studio in Via Albertini n.12.

Innanzi a me, Dr. **MARCELLO PORFIRI**, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, sono presenti i signori:

- **FRANCIA STEFANO**, nato a Faenza (RA) il giorno 5 gennaio 1989, domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata associazione, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in rappresentanza dell'associazione di imprenditori agricoli denominata:

"CONDIFESA RAVENNA" (di seguito denominata anche **"Associazione Incorporante"**), con sede legale in Ravenna (RA) Via dell'Aida n.17, codice fiscale 80008590392, iscritta in data 9 maggio 2017 al n.330 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ravenna, ai sensi del D.P.R. 361/2000, nella sua veste e qualifica di Presidente del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, in esecuzione della delibera dell'Assemblea generale straordinaria degli associati in data 9 ottobre 2025, di cui al verbale da me Notaio redatto in pari data, citato alla lettera **A**) della successiva premessa;

- **FERRINI ANDREA**, nato a Forlì (FC) il giorno 26 agosto 1970, domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata associazione, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in rappresentanza dell'Associazione di imprese agricole denominata:

"CONDIFESA ROMAGNA" (di seguito denominata anche **"Associazione Incorporata"**) con sede legale in Cesena (FC) Via Luciano Lama n.231, codice fiscale 81005940408, iscritta in data 7 aprile 2016 al n.371 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Forlì, ai sensi del D.P.R. 361/2000, nella sua veste e qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, in esecuzione della delibera dell'Assemblea generale straordinaria degli associati in data 9 ottobre 2025, di cui al verbale da me Notaio redatto in pari data, citato alla lettera **B**) della successiva premessa.

Detti comparenti, cittadini italiani, della identità personale, nonché qualifica e poteri dei quali, io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO:

A) che, come da verbale da me Notaio redatto in data 9 ottobre 2025 Rep.n.24.145/14.119, registrato a Cesena in data 16 ottobre 2025 al n. 8540 Serie 1T, depositato presso la sede e pubblicato sul sito internet dell'Associazione "CONDIFESA RAVENNA" in data 24 ottobre 2025, l'Assemblea generale straordinaria degli associati della stessa associazione ha deliberato la

fusione mediante incorporazione dell'Associazione "CONDIFESA ROMAGNA", mediante l'approvazione del relativo Progetto, regolarmente redatto, depositato presso la sede e pubblicato sul sito internet della stessa Associazione in data 9 settembre 2025 e iscritto ai sensi di legge nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ravenna in data 5 settembre 2025, sulla base della situazione patrimoniale riferita al 31 maggio 2025 per entrambe le Associazioni, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione FRANCIA STEFANO e al Vice Presidente FOLLI FRANCO, in via tra loro disgiunta, tutti i poteri per rendere esecutiva la deliberazione presa e per intervenire nell'atto di fusione, esonerandoli da ogni responsabilità in ordine ad eventuali conflitti di interesse sorgenti dall'operazione;

B) che, come da verbale da me Notaio redatto in data 9 ottobre 2025 Rep.n.24.149/14.121, registrato a Cesena in data 16 ottobre 2025 al n. 8541 Serie 1T, depositato presso la sede e pubblicata sul sito internet dell'Associazione "CONDIFESA ROMAGNA", l'Assemblea generale straordinaria degli associati della stessa Associazione ha deliberato la fusione mediante incorporazione nell'Associazione "CONDIFESA RAVENNA", mediante l'approvazione del relativo Progetto, regolarmente redatto, depositato presso la sede e pubblicato sul sito internet della stessa Associazione in data 5 settembre 2025 e iscritto ai sensi di legge nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Forlì-Cesena in data 10 settembre 2025, sulla base della situazione patrimoniale riferita al 31 maggio 2025 per entrambe le Associazioni, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione FERRINI ANDREA e ai Vice Presidente MAZZONI ALBERTO e BARTOLINI CLAUDIO, in via tra loro disgiunta, tutti i poteri per rendere esecutiva la deliberazione presa e per intervenire nell'atto di fusione, esonerandoli da ogni responsabilità in ordine ad eventuali conflitti di interesse sorgenti dall'operazione;

C) che il verbale dell'Assemblea generale straordinaria dell'associazione "CONDIFESA ROMAGNA, da me Notaio redatto in data 9 ottobre 2025 Rep.n.24.149/14.121, sopra citato, è stato protocollato dall'Ufficio protocollo della Prefettura di Forlì-Cesena in data 17 ottobre 2025 al n.82584, come da comunicazione inviata a mezzo PEC dalla stessa Prefettura in data 26 novembre 2025;

D) che il verbale dell'Assemblea generale straordinaria dell'associazione "CONDIFESA RAVENNA, da me Notaio redatto in data 9 ottobre 2025 Rep.n.24.145/14.119, sopra citato, è stato protocollato dall'Ufficio protocollo della Prefettura di Ravenna in data 24 ottobre 2025, come da ricevuta per accettazione deposito;

E) che nessuna delle due Associazioni esercita attività d'impresa né di conseguenza è iscritta al Registro delle Imprese; inoltre le due Associazioni non sono in liquidazione, né sot-

toposte a procedure concorsuali e non sussistono limiti o divieti statutari per entrambe le Associazioni a procedere a fusioni;

F) che nessuna opposizione, né in forma giudiziale che stragiudiziale, né con citazione notificata alle Associazioni partecipanti alla fusione, è stata presentata, nei termini di legge di sessanta giorni, alle deliberazioni di cui sopra, dai creditori sociali anteriori agli adempimenti di cui al terzo comma dell'art.2501-ter del C.C., come i comparenti dichiarano in via sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, avendo verificato, presso le sedi sociali, nonché presso le competenti Prefetture, l'insussistenza di notifiche giudiziarie a carico delle suddette Associazioni ovvero anche di eventuali dichiarazioni di opposizione in forma stragiudiziale;

G) che risultano pertanto verificate tutte le condizioni di legge per procedere al presente Atto di Fusione.

Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle due Associazioni nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di fusione, i comparenti, nelle suesposte rappresentanze,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - FUSIONE - CONSENSO E OGGETTO

Le associazioni **"CONDIFESA RAVENNA"**, con sede legale in Ravenna (RA) Via dell'Aida n.17 e **"CONDIFESA ROMAGNA"**, con sede legale in Cesena (FC) Via Luciano Lama n.231, come rappresentate, **si dichiarano fuse mediante incorporazione dell'associazione "CONDIFESA ROMAGNA" nell'associazione "CONDIFESA RAVENNA"**, in dipendenza delle deliberazioni delle rispettive Assemblee generali straordinarie degli associati in data 9 ottobre 2025, in premessa citate, secondo le modalità indicate nel Progetto di Fusione redatto, depositato e iscritto ai sensi di legge, con conseguente estinzione dell'associazione "CONDIFESA ROMAGNA".

In virtù della qui attuata fusione per incorporazione, hanno piena esecuzione le deliberazioni citate in premessa.

Si precisa che nessun trattamento particolare è stato riservato ad alcuna categoria di soci, né sono stati proposti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Associazioni partecipanti alla fusione.

ART. 2 - RAPPORTO DI CAMBIO

I comparenti danno atto che, come indicato nel Progetto di Fusione e nelle relative delibere, la presente Fusione, non essendovi partecipazioni da scambiare tra le due Associazioni partecipanti, avviene con cambio alla pari e quindi le quote della Associazione incorporata verranno annullate e sostituite con quelle emesse dalla Associazione Incorporante.

L'Associazione Incorporante "CONDIFESA RAVENNA" provvederà ad aumentare il proprio fondo "QUOTE DI ADESIONE", con emissione

di nuove quote da offrire agli ex soci della Associazione Incorporata in ammontare pari alla quota posseduta, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione.
Nella presente Fusione il rapporto di cambio è stato determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle stesse e pertanto alla pari, attribuendo cioè a ciascun socio della Associazione Incorporata una partecipazione nella Associazione Incorporante di valore nominale identico a quello della partecipazione precedentemente detenuta nella Associazione Incorporata, che verrà annullata con la Fusione.
Quanto sopra trova giustificazione, oltre che nei principi generali e nella evidente inutilità di una relazione di stima dei patrimoni nel caso in cui il rapporto di cambio non sia determinato in base ad essi, dall'applicazione analogica dell'art. 13, comma 40, del D.L. n. 269/03, convertito con legge n. 326/03, (peraltro condiviso da entrambi gli organi amministrativi) il quale espressamente stabilisce per il caso di fusione tra "Confidi" - i cui statuti prevedano per i consorziati uguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione - non sia necessario redigere la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'art. 2501 sexies c.c., tenuto conto che il patrimonio netto delle Associazioni è superiore al capitale associativo.
Nello stesso modo non si è resa necessaria tale perizia, ricorrendo i presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 sexies del Codice Civile.
Nell'ambito della Fusione si è seguito il criterio della attribuzione alla Associazione Incorporata di un valore corrispondente al patrimonio contabile, privilegiando la continuità dei valori storici, in quanto consente una uniformità di valori rispetto alla Associazione Incorporante.
I valori indicati nel Progetto di Fusione trovano evidenza nelle situazioni patrimoniali, contabili ed effettive delle due Associazioni e nel Progetto di Fusione ed eventuali differenze che si determineranno saranno accantonate alle riserve indivisibili.

ART. 3 - SITUAZIONI PATRIMONIALI

La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali delle due Associazioni riferite alla data del 31 maggio 2025.
Ai sensi dell'art.2501-quinquies, del C.C., come modificato dal D.lgs. n.123 del 22 giugno 2012, i comparenti, nelle rispettive qualità, dichiarano che gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo delle stesse non hanno subito modifiche rilevanti tra la data di deposito del Progetto presso la sede delle associazioni e la data odierna, se non quelle derivanti dall'ordinaria gestione.

ART. 4 - EFFETTI DELLA FUSIONE

I comparenti danno atto che gli effetti giuridici della Fusione, anche ai sensi degli artt.2504 e 2504-bis del C.C., nonché

dell'art.42-bis del C.C., decorreranno dalla data di approvazione da parte delle competenti Autorità, che avverrà con l'iscrizione del presente Atto di Fusione presso i competenti Registri delle Persone Giuridiche tenuti presso le rispettive Prefetture.
Così come facoltizzato dall'art. 2504-bis, terzo comma, del C.C., e anche ai sensi dell'art. 172, nono comma, come richiamato dall'art.174, del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, ai fini contabili e fiscali le operazioni dell'Associazione Incorporata verranno imputate al bilancio della Associazione Incorporante a decorrere dal 1^ (primo) gennaio 2026 (duemilaventisei) compreso, o dall'inizio del periodo di imposta decorrente con data antecedente alla pubblicazione del presente Atto di Fusione.
Per tutti gli altri fini civilistici, la Fusione avrà effetto quando sarà stata eseguita l'ultima delle pubblicità sopraindicate.
Con decorrenza dalla data di efficacia della fusione e per effetto della stessa, ai sensi dello stesso art. 2504-bis del C.C., l'Associazione Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'Associazione Incorporata e in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo all'Associazione Incorporata, con conseguente acquisto e assunzione, da parte dell'Associazione Incorporante, dei relativi diritti e obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle posizioni di carattere fiscale, nelle posizioni di affidamenti e mutui in essere con il sistema creditizio, nelle concessioni e autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nelle eventuali convenzioni stipulate ed ottenute con Enti, Soprintendenze e società di qualunque tipo anche del Pubblico, del para Pubblico e/o Privato, negli eventuali diritti di prelazione ed opzione acquisiti su terreni, immobili, diritti reali sugli stessi, quote ed azioni, nei depositi cauzionali, nei contratti e accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni e aspettative riferibili all'Associazione Incorporate, nulla escluso od eccettuato.
L'Associazione Incorporante subentrerà in tutti i crediti che l'Associazione Incorporata vanta e/o vanterà nei confronti del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali; crediti derivanti dall'attività che viene svolta dalle Associazioni partecipanti alla Fusione ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.364/70, dall'art. 127 legge n.388/00, D. Lgs. 102/04 e loro successive modificazioni e integrazioni.
All'Associazione Incorporante, unitamente agli altri beni e diritti, saranno trasferiti anche i beni immobili appartenenti all'Associazione Incorporata, di seguito descritti.

Tutti i beni si intenderanno trasferiti all'Associazione Incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno, con ogni accessorio e pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti.
Si intenderanno trasferiti all'Associazione Incorporante, come sopra precisato, tutte le attività e passività, di qualsiasi natura, dell'Associazione Incorporata, sia anteriori che posteriori alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate, intendendosi e volendosi espressamente che, indipendentemente dal richiamo esplicito od implicito, ogni diritto e ragione comunque spettante o riferentesi all'Associazione Incorporata dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella Fusione.

ART. 5 - ANNULLAMENTO PARTECIPAZIONI SOCIALI

A seguito della fusione, come sopra perfezionata, hanno piena esecuzione le sopra citate deliberazioni delle Associazioni partecipanti alla fusione, con conseguente estinzione dell'Associazione "CONDIFESA ROMAGNA", con assegnazione e concambio delle quote che verranno emesse dall'Associazione Incorporante a favore degli associati dell'Associazione Incorporata.

ART. 6 - EFFETTI DELLA FUSIONE NELL'ASSETTO SOCIALE E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Cessano di pieno diritto, a decorrere dalla data di efficacia giuridica della fusione, tutte le cariche sociali dell'Associazione Incorporata "CONDIFESA ROMAGNA", nonché procure, deleghe e simili, rilasciate in nome della stessa associazione.
Gli organi sociali dell'Associazione Incorporante in carica al momento dell'approvazione del Progetto di Fusione non subiranno modificazione e resteranno in carica fino alla naturale scadenza.

Aspetti inerenti al personale dipendente

I comparenti dichiarano che l'Associazione Incorporante subentrerà, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 del C.C., nei n. 2 (due) rapporti in essere con il personale dipendente dell'Associazione Incorporata.
Il personale dipendente dell'Associazione Incorporata "CONDIFESA ROMAGNA" proseguirà quindi il proprio rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione Incorporante, ai sensi dell'art. 2112 del C.C., sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL e dal regolamento interno, mantenendo inalterati tutti i diritti, con effetto dalla data di efficacia della fusione.

ART. 7 - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORANTE

L'associazione incorporante "CONDIFESA RAVENNA" continua a essere retta dallo statuto vigente, che non subisce modifiche per effetto della Fusione.

ART. 8 - BENI DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORATA

Il signor FERRINI ANDREA, nella sua veste e qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che l'Asso-

ciazione Incorporata "CONDIFESA ROMAGNA" non è proprietaria di beni mobili registrati, partecipazioni o marchi, mentre è proprietaria del seguente bene immobile:

a) porzioni del fabbricato condominiale sito in Comune di Cesena (FC) Via Luciano Lama n. 231, costituite da locali a uso ufficio al secondo piano, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cesena al foglio 78 (settantotto), mappale numero: = 123 sub. 4, P. 2, interno 10, categoria A/10, classe 3, vani 4, Superficie Catastale Totale mq. 78, R.C.Euro 1.332,46 (classamento e rendita proposti), confinanti: con parti comuni da più lati, ragioni "Cooperativa Agricola di Garanzia - Agrifidi", salvo altri;

b) quota di comproprietà, nella proporzione millesimale calcolata a norma dell'art.1118 del C.C., delle parti comuni del suddetto fabbricato, previste dall'art.1117 del C.C., fra cui trovasi l'area coperta sulla quale si erige il fabbricato stesso e quella scoperta pertinenziale, comprese nella maggiore consistenza dell'area distinta al Catasto Terreni del Comune di Cesena, Sezione di Cesena, al foglio 78 particella 123 ente urbano di mq.3.810, oltre alle ulteriori parti comuni del fabbricato, comuni a tutte o solo ad alcune delle unità immobiliari in esso comprese, costituite dai seguenti "beni comuni non censibili", risultanti dall'elaborato planimetrico depositato in Catasto, distinti al foglio 78 con i mappali: 123 sub.3 (corte e parcheggi di uso pubblico, comune a tutti i subalterni); 123 sub.27 (vano scale dal piano terreno al piano secondo e disimpegno al piano secondo, comune ai sub. dal n.4 al n.12 compresi); 123 sub.28 (passaggio pedonale e carrabile, comune ai sub. dal n.4 al n.26 compresi).

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI

In conseguenza dell'avvenuta fusione, ogni persona, ente ed ufficio, pubblico e privato, resta sin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o consensi e con esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all'Associazione Incorporante "CONDIFESA RAVENNA" tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altri titoli, polizze, contratti, conti attivi e passivi, e quant'altro attualmente intestato o intitolato all'Associazione Incorporata "CONDIFESA ROMAGNA".

Il signor FERRINI ANDREA, come sopra costituito, in rappresentanza dell'Associazione Incorporata "CONDIFESA ROMAGNA", in esecuzione e conferma delle richiamate delibere assembleari, autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma l'Associazione Incorporante "CONDIFESA RAVENNA", a mezzo del suo legale rappresentante pro-tempore, a compiere in ogni tempo, e senza necessità di alcun intervento di detta associazione incorporata, qualunque atto, pratica, formalità necessarie ed opportune allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale dell'Associazione Incorporata e subingredita di pieno diritto in ogni rapporto attivo e

passivo di quest'ultima.
Si autorizza il Direttore della competente Agenzia del Territorio, nonché tutti gli altri competenti uffici pubblici e privati, esonerandoli da ogni responsabilità al riguardo, ad eseguire le formalità che si renderanno necessarie in dipendenza del presente atto.

ART. 10 - PRECISAZIONI FISCALI

Alla presente Fusione trovano applicazione, ai sensi dell'art. 174 del Tuir, le disposizioni fiscali di cui all'art. 173 del Tuir medesimo, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società, per effetto delle quali alla fusione è garantita l'applicazione di un regime caratterizzato dalla neutralità fiscale.
Agli effetti dell'Imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lettera f) del D.P.R. n. 633/72, sono esclusi da Iva i trasferimenti di beni dall'Associazione Incorporata all'Associazione Incorporante.
La presente fusione è soggetta ad imposta di registro; rientra pertanto, anche sotto il profilo fiscale, nell'ambito di una operazione di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, come previsto dalla legge 27 die. 2013 - art. 1, dal comma 737 (legge di stabilità) e conseguentemente godrà dei benefici da questa previsti.
Ai fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio, il comparente dà atto che il Patrimonio netto dell'Associazione Incorporata, risultante dalla situazione patrimoniale di riferimento ammonta a complessivi Euro 832.466,00 (ottocentotrentaduemilaquattrocentosessantasei/00).
Si chiede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell'art.4 lettera b) della Tariffa, prima parte, allegata al D.P.R. n.131/86, nonché dell'art.2, secondo comma, del D.Lgs. 31/10/1990 n.347 e dell'art.10, comma 2^, del citato D.Lgs. 347/1990.
Si applica l'art.172 del D.P.R. 917/86 (TUIR).

ART.11 - SPESE

Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico dell'Associazione Incorporante che se le assume.

ART.12 - DICHIARAZIONI SULLA PRIVACY E SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEI D.LGS.N.231 DEL 2007 E 90 DEL 2017 - IMPOSTA DI BOLLO

I comparenti autorizzano me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.
I comparenti, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del proprio comportamento ai

sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 231 del 2007 e del D.Lgs n. 90 del 2017, e delle relative sanzioni, dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno eventualmente impiegati da me Notaio ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli; i comparenti mi autorizzano altresì a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano richiesta.

Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.

Io Notaio, ho letto ai comparenti che lo hanno approvato, questo atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in tre fogli occupati per otto pagine intere e fin qui della nona.

Viene sottoscritto alle ore diciannove e quarantacinque minuti.

F.TI: STEFANO FRANCIA - FERRINI ANDREA - MARCELLO PORFIRI Notaio

Certifico io sottoscritto, dr.MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì-Rimini, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Cesena, 20 gennaio 2026, nel mio studio in Via Albertini n.12
Firmato digitalmente: MARCELLO PORFIRI Notaio